

il quale elettivamente domicilia in

- controricorrente -


avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CATANIA depositata il 16 novembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 25 giugno 2005, n. 2067, il Tribunale di Catania rigettò la domanda proposta da Carifer, società consortile a r.l. in amministrazione straordinaria (d'ora in avanti, indicata, più semplicemente, come Carifer), facente parte del Gruppo Costanzo, volta a sentir dichiarare, ex art. 67, comma 2, l.fall., l'inefficacia dei pagamenti eseguiti, nell'anno antecedente la dichiarazione di insolvenza, dalla società *in bonis* in favore di Sicil System s.r.l. mediante assegni bancari tratti o girati da altra società di quel Gruppo, la F.lli Costanzo s.p.a., su ordine di Carifer, da quest'ultima spediti direttamente a Sicil System s.r.l. e conteggiati a deconto della maggior esposizione della predetta F.lli Costanzo s.p.a. nei confronti di Carifer.

2. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 16 novembre 2011, n. 1452, ne respinse il gravame, negando, innanzitutto, che essa avesse provveduto a pagare in proprio, atteso che, come ritenuto dal tribunale, la mera circostanza che gli assegni *de quibus* fossero stati spediti direttamente dalla Carifer non era «sufficiente a far ritenere imputabili a quest'ultima i relativi pagamenti, così come, a giudizio dell'appellante, avrebbe dovuto "ragionevolmente" presumersi». La corte distrettuale precisò, poi, che: i) l'assunto secondo cui la società che aveva tratto o girato gli assegni aveva agito su ordine della Carifer, aveva potuto conteggiare gli esborsi a deconto dei propri maggiori debiti verso l'ordinante e si era rivalsa verso la stessa prima dell'avvio della procedura concorsuale doveva condurre alla



conclusione che, nella specie, vi era stato un acollo interno, e non allo scoperto, o una mera delega di pagamento; *ii*) il pagamento eseguito dal terzo operando dietro accordo con il debitore insolvente e con mezzi patrimoniali di quest'ultimo aveva estinto tanto il debito del traente o girante verso Carifer quanto quello di quest'ultima verso Sicil System s.r.l., e costituiva, perciò, un atto solutorio suscettibile di essere revocato; *iii*) ciò malgrado, la domanda non poteva essere accolta poiché Carifer a r.l. non aveva dimostrato che chi aveva tratto o girato gli assegni aveva, poi, riversato l'onere del pagamento sul patrimonio dell'ordinante decurtandone l'ammontare dal proprio maggior debito: una prova siffatta, invero, non era evincibile dal documento contabile ("mastrino di sottoconto") prodotto, che non poteva essere valorizzato ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., non riguardando Sicil System s.r.l., e comunque privo dei requisiti formali cui era condizionata l'applicazione di tale norma; nel contempo, risultava inammissibile la prova testimoniale articolata nel corso del primo grado.

3. Contro tale pronuncia ricorre per cassazione la Carifer, affidandosi a tre motivi, resistiti dalla Sicil System s.r.l.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

3.1. Il primo motivo è rubricato «vizi di motivazione (in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.)». Ribadendo il proprio assunto secondo cui i descritti pagamenti sarebbero stati da lei direttamente eseguiti, sicchè non si tratterebbe di pagamenti del terzo, la ricorrente censura la decisione impugnata perché nella sua motivazione mancherebbe un richiamo all'esistenza di indizi di segno contrario rispetto alla circostanza presuntiva (la spedizione da parte della Carifer) che renderebbe quei pagamenti imputabili ad essa istante e non alla F.Ili Costanzo s.p.a.. Si critica, inoltre, il ragionamento del giudice di secondo grado, denunciandosene la «certa illogicità ed erroneità», posto che «di fronte al fatto che la F.Ili Costanzo ha tratto i tre assegni all'ordine della Sicil System e li ha consegnati alla Carifer (che poi li ha spediti alla sua creditrice), avrebbe dovuto ritenere che la società traente abbia inteso trasferire la proprietà (o titolarità) degli assegni in capo alla Carifer, ancorchè la legittimazione cartolare fosse già stata

attribuita, grazie alla intestazione, direttamente alla Sicil System. E se la Carifer era proprietaria degli assegni che stava spendendo, il Giudice del merito avrebbe dovuto concludere che i pagamenti ricevuti dalla Sicil System provenivano proprio dalla Carifer» (*cf.* pag. 10 del ricorso).

3.2. Il secondo motivo prospetta «vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.)», in quanto, con riferimento all'assegno girato (e, se ancora valutati come provenienti dalla società traente, anche per i titoli con cui erano stati effettuati i primi tre pagamenti), la corte territoriale non aveva valutato se, ed a quali condizioni, l'azione revocatoria fallimentare potesse essere esercitata, nell'interesse dei creditori del debitore liberato, per far dichiarare l'inefficacia del pagamento eseguito da un terzo non coobbligato. Si rappresenta che la rivalsa fruttuosa conseguita dalla F.Ili Costanzo s.p.a. era stata dedotta dalla Carifer sin dall'atto di citazione e mai era stata contestata dalla Sicil System, sicchè si trattava di un fatto pacifico, con conseguente esonero della necessità di fornirne la prova, diversamente da quanto ritenuto dalla menzionata corte, secondo cui, invece, «non può ritenersi che la suddetta prospettazione non abbia trovato contestazione alcuna negli scritti difensivi della Sicil System», che aveva sempre contestato la revocabilità dei pagamenti in quanto provenienti da un terzo soggetto, e questa contestazione investiva «la prospettazione della Carifer secondo cui i pagamenti *de quibus* sono a lei imputabili nei termini sopra indicati». Tale motivazione della corte distrettuale sarebbe, dunque, «palesamente viziata da illogicità», perché non esclude che la Sicil System non abbia assolto l'onere di contestare i fatti allegati dalla società attrice anteriormente al maturare delle barriere preclusive nel primo grado di giudizio, nè, la circostanza che la odierna controricorrente abbia qualificato i pagamenti oggetto di revocatoria fallimentare come pagamenti del terzo vale come specifica contestazione dell'avvenuta rivalsa della F.Ili Costanzo s.p.a., atteso che questa circostanza era stata prospettata anche dalla Carifer, subordinatamente all'ipotesi in cui i pagamenti non fossero considerati come direttamente provenienti da quest'ultima.

3.3. Il terzo motivo, infine, reca «vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.)», posto che la Carifer, per dimostrare la rivalsa fruttuosa della F.lli Costanzo s.p.a., aveva articolato una prova testimoniale - il relativo capitolo, riportato nella sentenza impugnata, è altresì trascritto nel ricorso - producendo anche un mastrino di sottoconto Carifer/F.lli Costanzo da esibire ai testi. La corte etnea, però, aveva ritenuto inidoneo tale mastrino a corroborare l'assunto della Carifer, altresì evidenziandone l'inefficacia verso la Sicil System ed il fatto che lo stesso non risultava versato in atti con bollature e vidimature, ed inammissibile la prova testimoniale perché sostanzialmente richiedente al teste una valutazione squisitamente giuridica, quale sarebbe quella della estinzione dell'obbligazione per compensazione. Una siffatta motivazione viene censurata, perché illogica ed errata, sostenendosi che il capitolo di prova orale aveva la funzione di offrire non la dimostrazione dei pagamenti, bensì l'avvenuta rivalsa della F.lli Costanzo s.p.a., e che questa prova, vertente su circostanza decisiva, la si voleva offrire non per mezzo del mastrino di sottoconto ma tramite testimoni, i quali avrebbero fatto sì riferimento alle scritture della Carifer, ma senza che esse stesse dovessero essere valutate, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., quali prove contro la Sicil System.

4. Giova premettere che nell'odierno giudizio, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 16 novembre 2011, deve trovare applicazione l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma apportatagli dal d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012).

4.1. Alla stregua di tale norma, dunque, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deve essere dedotto, come reiteratamente chiarito da questa Corte (*cf.*, tra le più recenti, Cass. n. 29883 del 2017), mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi

configurare in senso storico o normativo e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 c.c. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale). Esso, inoltre, è configurabile solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di un fatto controverso e decisivo, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non consistendo nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito. La sua prospettazione, quindi, conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr. Cass. n. 828 del 2007).

5. Alla stregua dei suesposti principi, il primo motivo di ricorso, adeguatamente formulato, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

5.1. Muovendo dal duplice, pacifico, rilievo che i pagamenti sottoposti a revocatoria erano stati effettuati dalla Carifer mediante spedizione di assegni bancari tratti dalla F.Ili Costanzo s.p.a., mentre il quarto assegno era stato solo girato da quest'ultima, e che le lettere di spedizione dei primi tre assegni erano sottoscritte e provenienti direttamente dalla Carifer, la ricorrente ribadisce il proprio assunto secondo cui quei pagamenti erano stati dalla stessa direttamente eseguiti, sicchè non erano qualificabili come pagamenti del terzo. Lamenta, quindi, da un lato, che la decisione

impugnata, laddove aveva ritenuto, come il giudice di primo grado, che la mera circostanza che gli assegni *de quibus* fossero stati spediti direttamente dalla Carifer non era «sufficiente a far ritenere imputabili a quest'ultima i relativi pagamenti, così come a giudizio dell'appellante avrebbe dovuto "ragionevolmente" presumersi», aveva mancato di motivare e richiamare l'esistenza di indizi di segno contrario rispetto alla circostanza presuntiva (la spedizione da parte della Carifer) che renderebbe i pagamenti imputabili alla ricorrente e non alla F.Ili Costanzo s.p.a.; dall'altro, che, di fronte al fatto che la F.Ili Costanzo s.p.a. aveva tratto i tre assegni all'ordine della Sicil System e li aveva consegnati alla Carifer (che poi li aveva spediti alla sua creditrice), la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che la società traente avesse inteso trasferire la proprietà (o titolarità) degli assegni in capo alla Carifer, ancorchè la legittimazione cartolare fosse già stata attribuita, grazie alla intestazione, direttamente alla Sicil System. E se la Carifer era proprietaria degli assegni che stava spendendo, quella stessa corte avrebbe dovuto concludere che i pagamenti ricevuti dalla Sicil System provenivano proprio dalla Carifer.

5.2. Ritiene il Collegio che la decisione della corte etnea sia, *in parte qua*, effettivamente affetta dal vizio motivazionale ad essa ascritto.

5.2.1. Invero, l'affermazione per cui la mera circostanza che gli assegni di cui si discute fossero stati spediti direttamente dalla Carifer era insufficiente a far imputare a quest'ultima i relativi pagamenti risulta sostanzialmente apodittica: le ragioni di un siffatto convincimento non sono state in alcun modo esplicitate, né si è tenuto nella dovuta considerazione il fatto che la stessa Carifer, una volta ricevuti quei titoli (i primi tre direttamente tratti, il quarto, soltanto girato) dalla F.Ili Costanzo s.p.a., ne potesse essere divenuta proprietaria, così da utilizzarli direttamente, spendendoli alla Sicil System s.r.l. in pagamento - da considerarsi, quindi, come eseguito in proprio - di quanto dovute.

5.2.3. Questa Corte, del resto, in controversie assolutamente analoghe a quella in esame (*cf.* in motivazione, Cass. n. 6260 del 2018; Cass. n. 13611 del 2016), ha già sottolineato come sia incontestabile che la

proprietà dei titoli di credito possa essere disgiunta dalla legittimazione a far valere il diritto in esso incorporato, bastando, per l'acquisto della prima, il consenso legittimamente manifestato (art. 1376 cod. civ.), atteso che titolarità e legittimazione se, di norma, concorrono nella stessa persona, a volte possono spettare a soggetti diversi: è così giunta ad affermare che, in tema di revocatoria fallimentare, non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore - come tale revocabile nel corso di tutti i necessari presupposti - l'invio, fatto da quest'ultimo al proprio creditore, di un assegno che altro soggetto abbia tratto e legittimamente consegnato e trasferito al predetto debitore, successivamente dichiarato insolvente (cfr. Cass. 13611 del 2016. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche la più recente Cass. 6260 del 2018).

6. L'accoglimento di questo motivo comporta, evidentemente, l'assorbimento degli altri due, diretti a contestare le conclusioni negative - per la ritenuta mancanza di prova della corrispondente fattispecie - esposte dalla corte catanese con riferimento alla ricostruzione (pagamento effettuato dal terzo) prospettata, fin dall'origine, solo in via gradata dalla odierna ricorrente.

7. Il ricorso va, dunque, accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri due, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per il nuovo esame della domanda della Carifer e la statuizione sulle spese di questo giudizio.

P. Q. M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per il nuovo esame della domanda della Carifer, e la statuizione sulle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 aprile 2018.

Il Presidente

Dott. Francesco Antonio Genovese

